

La presente copia fotostatica composta di
n. 5 fogli è conforme al suo originale
Data 13/12/16



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE
0000373 del 07/12/2016

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", e in particolare, l'art. 299, comma 4, secondo cui "Per le finalità connesse all'individuazione, all'accertamento e alla quantificazione del danno ambientale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale, in regime convenzionale, di soggetti pubblici e privati di elevata e comprovata qualificazione tecnico-scientifica operanti sul territorio, nei limiti delle disponibilità esistenti";

VISTO l'articolo 28, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che istituisce l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2010 n. 123, recante il Regolamento concernente la fusione dell'Apat, dell'Infs e dell'Icram in un unico istituto, denominato Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), e in particolare:

- l'articolo 1, comma 1 che stabilisce che "l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e' ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile";
- l'articolo 1, comma 2, in base al quale "l'ISPRA e' istituto tecnico-scientifico di cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito indicato anche come Ministro, si avvale nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalla normativa vigente;
- l'articolo 1, comma 3 che stabilisce che "l'ISPRA e' sottoposto alla vigilanza del Ministro, il quale impartisce le direttive generali alle quali l'Istituto si attiene nel perseguimento dei compiti istituzionali";
- l'articolo 2, comma 1, ai sensi del quale "l'Istituto svolge attività di ricerca, consulenza strategica, assistenza tecnico-scientifica, sperimentazione e controllo, conoscitiva, di monitoraggio e valutazione, nonché di informazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del

suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, nonché alla tutela della natura e della fauna omeoterma, esercitando le funzioni già di competenza dell'APAT, dell'ICRAM e dell'INFS”;

- l'articolo 2, comma 2, il quale prevede, con riferimento alle attività di cui al comma precedente, che l'ISPRA “*promuove, anche attraverso il Consiglio federale di cui all'articolo 15 del presente regolamento, lo sviluppo del sistema nazionale delle Agenzie e dei controlli in materia ambientale di cui cura il coordinamento, e garantisce l'accuratezza delle misurazioni e il rispetto degli obiettivi di qualità e di convalida dei dati anche attraverso l'approvazione di sistemi di misurazione, l'adozione di linee guida e l'accreditamento dei laboratori*”;
- l'articolo 5, comma 2, lettera b, in base al quale “*il Presidente dell'Istituto predispose il piano triennale delle attività e l'aggiornamento del programma di ricerca dell'Istituto, in base alle direttive generali del Ministro vigilante*”;
- l'articolo 8, comma 2, che stabilisce che “*Il consiglio formula suggerimenti e proposte per la predisposizione del piano triennale e l'aggiornamento annuale dei piani di ricerca, nonché per il migliore svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge all'Istituto. Il consiglio scientifico definisce, nei modi previsti dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, strumenti e modalità per la valutazione dell'attività scientifica dell'ente*”;
- l'articolo 12, comma 4, in base al quale “*Il Ministro e l'ISPRA stipulano una convenzione triennale, con adeguamento finanziario e degli obiettivi per ciascun esercizio, con la quale, previa ricognizione dei servizi ordinari, sono individuate anche le eventuali ulteriori attività, non incompatibili con i servizi ordinari, svolgibili da ISPRA, nonché le risorse allo scopo disponibili. Nella convenzione si provvede altresì alla identificazione degli indicatori con cui misurare l'andamento dei servizi ordinari e delle attività ulteriori, anche attraverso azioni di monitoraggio, nonché delle misure idonee a consentire l'efficace esercizio della vigilanza sull'Istituto, anzitutto sotto il profilo della tempestività e completezza dei flussi informativi*”;
- l'articolo 15, che stabilisce che “*Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema nazionale delle Agenzie e dei controlli in materia ambientale, coordinato dall'ISPRA, presso quest'ultimo opera il Consiglio federale, presieduto dal Presidente dell'ISPRA e composto dal Direttore Generale e dai legali rappresentanti delle ARPA-APPA*”;

VISTO l'articolo 2, comma 6, del DPCM 10 luglio 2014, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione, ai sensi del quale “*il Ministro si avvale, per i compiti istituzionali e le attività tecnico-scientifiche e di controllo ambientale di interesse nazionale, dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)*”;

VISTO il Regolamento (CEE) 7 maggio 1990, n.1210 (Istituzione dell'Agenzia Europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale), così come modificato dal Regolamento (CE) 22 luglio 2013, n. 1641;

VISTE le disposizioni con cui sono state integrate le originarie competenze dell'IPRA: decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; il decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e il decreto-legge 5 gennaio 2015, n.1, convertito, con modificazioni dalla legge 4 marzo 2015, n.20;

VISTA la recente legge 28 giugno 2016 n.132 recante *“Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”* con la quale sono stati introdotti nuovi obiettivi ambientali ed è stato attribuito all'ISPRA uno specifico ruolo strategico di coordinamento nell'ambito del nuovo Sistema nazionale, che ricomprende le agenzie ambientali regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, introducendo rilevanti innovazioni organizzative e di funzionamento, finalizzate ad assicurare omogeneità ed efficacia all'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente, a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica;

VISTO il recente Decreto Legislativo recante *“Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di ricerca”*, attuativo dell'art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, che introduce norme di semplificazione e uniformità per gli Enti di Ricerca, tra cui è compreso l'ISPRA.

VISTO il Decreto Legislativo del 4 marzo 2014, n. 45, di recepimento della Direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, attraverso l'istituzione dell'ISIN – Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione.

VISTO il Decreto del Ministro n. 108 in data 10 giugno 2015 con il quale è stata adottata la Direttiva Generale sullo svolgimento delle funzioni e compiti dell'ISPRA per il triennio 2015-2017, contenente, tra l'altro, le Linee Prioritarie di Azione a supporto del Ministero;

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 febbraio 2016 n. 38, con il quale è stata emanata la Direttiva Ministeriale concernente gli indirizzi generali per l'attività amministrativa e la gestione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2016;

TENUTO CONTO della recente Convenzione Triennale, prevista dall'art.12, comma 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2010 n. 123, sottoscritta in data 4 agosto 2016, registrata dalla Corte dei Conti nn° 3628-3629 del 27/10/2016, con la quale sono stati disciplinati e uniformati i rapporti tra l'Istituto e le Strutture del Ministero

dell'ambiente e del territorio e del mare, nonché individuate le attività istituzionali che l'ISPRA è tenuto a svolgere per il Dicastero stesso e le eventuali ulteriori attività svolgibili da ISPRA, che potranno essere appositamente commissionate dalle Direzioni generali del Ministero, attraverso la stipula di appositi atti esecutivi;

EMANA
la seguente

“Direttiva generale concernente lo svolgimento delle funzioni e dei compiti facenti capo all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per l'anno 2017”

1. Con la presente direttiva, emanata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto n. 123 del 2010, da aggiornarsi con cadenza annuale, si confermano ad ISPRA gli obiettivi e le Linee Prioritarie di Azione a supporto del Ministero indicate nel D.M. n. 108 del 10 giugno 2015, nel rispetto della disciplina dettata nella Convenzione Triennale del 4 agosto 2016.
2. Gli organi dell'Istituto, oltre ad assicurare la piena attuazione degli indirizzi di cui ai suddetti obiettivi e Linee Prioritarie di Azione, assicurano altresì tutti gli adempimenti attuativi derivanti dalla Legge 28 giugno 2016 n.132 *“Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”* e dal Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n.218 *“Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di ricerca”*, attuativo dell'art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124. A tal fine l'Istituto opera i necessari adeguamenti al proprio Statuto e alla propria organizzazione.
3. L'Istituto assicura la completa attuazione degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2014, n. 45, di recepimento della Direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, attraverso l'istituzione dell'ISIN – Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione.
Fino all'entrata in vigore del regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interno dell'ISIN, l'ISPRA svolge le funzioni dell'Ispettorato a cura delle proprie strutture competenti nei settori nucleare, rischio tecnologico e industriale; effettua la riorganizzazione interna dei propri uffici in modo da assicurare condizioni di piena operatività; favorisce il proprio contributo alla costituzione ed all'avvio dell'ISIN, adottando le azioni necessarie in coerenza con i principi di autonomia ed indipendenza previsti dalla Direttiva EURATOM, anche

- nella determinazione delle tariffe da applicare e delle modalità di versamento dei diritti da parte degli esercenti ed operatori interessati.
4. L'Istituto mantiene costantemente alta l'attenzione e l'impegno tesi alla prevenzione della corruzione ed alla trasparenza e integrità degli atti, attuando scrupolosamente le disposizioni e gli adempimenti specificamente previsti dalle vigenti normative e dall'ANAC, anche con particolare riferimento a quelle preordinate a prevenire eventuali situazioni di incompatibilità e conflitti di interesse nell'espletamento di incarichi e nello svolgimento delle attività istituzionali, in specie concernenti i procedimenti di valutazione e controllo delle prescrizioni ambientali, nonché di stima dei danni ambientali.

La presente Direttiva è trasmessa ai competenti organi di controllo ai sensi di legge.

Gian Luca Galeffi

